

# Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

## B A R I

Determinazione n. **97** del 05 DIC 2016

Oggetto: Sig.ra Carmela Andresini – Esecuzione Sentenza n. 3872/2016 del Tribunale di Bari - Sezione Lavoro.

Il Segretario generale

- Con i poteri conferiti dal D. Lgs. n. 165/2001;
- Vista la Legge 580/1993;
- Visto il vigente Statuto della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari;
- Vista la Deliberazione n. 165 del 25 ottobre 2013 con la quale la Giunta Camerale ha preso atto del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 17 ottobre 2013 con il quale la sottoscritta è stata nominata Segretario Generale della Camera di Commercio I.A.A. di Bari dalla data di notifica del predetto atto avvenuta il 25/10/2013;
- Visto il DPR 2 novembre 2005, n. 254 recante il “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”;
- Visti i provvedimenti del Segretario generale n. 133 del 9 luglio 2007 e n.125 del 30 luglio 2009 con i quali si determinava l’indennità di anzianità erogata alla ex-dipendente Sig.ra Andresini Carmela, cessata dal servizio per superamento dei limiti di età con effetto dal 1° settembre 2005;
- Visto il ricorso n.21593 del 2006 riunito poi al procedimento successivo n. 21059 del 2010 prodotti dalla ex-dipendente Sig.ra Andresini Carmela dinanzi al Tribunale Civile di Bari – Sezione Lavoro e notificati a questa Camera di Commercio, con i quali si chiedeva la riliquidazione dell’indennità di anzianità - in applicazione dell’art. 77 del Decreto Interministeriale 12/07/1982 - in favore della ricorrente da ricalcolare con l’inclusione:
  - del periodo di avventiziato dal 10/05/1970 al 9/05/1971;
  - nella base di calcolo della retribuzione di posizione ex artt. 8-9-10 del CCNL Comparto Regioni Autonomie Locali del 31/03/1999;
  - della retribuzione accessoria corrisposta a titolo di retribuzione di risultato nonché dell’importo imponibile dei buoni-pasto;
- Considerato che le richieste formulate dalla ex-dipendente nel ricorso su specificato determinavano una differenza a credito della Sig.ra Andresini Carmela a titolo di indennità di anzianità ammontante ad € 26.575,32 e che la stessa chiedeva la condanna dell’Ente alla corresponsione dell’importo;
- Vista la sentenza n. 3872 del 12 settembre 2016 del Tribunale di Bari – Sezione Lavoro notificata all’Ente in data 26/09/2016 prot. 44099 con la quale il Giudice del Lavoro – sulla base delle motivazioni esposte nonché sulla base delle valutazioni contabili formulate dal proprio CTU – accoglieva parzialmente il ricorso della ex-dipendente sig.ra Andresini



# Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

Carmela condannando l'Ente camerale a corrispondere all'interessata:

- 1) la differenza a titolo di indennità di anzianità spettante nell'importo di € 24.406,55,
- 2) interessi e rivalutazione dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e fino al soddisfo;
- 3) alla refusione delle spese di lite, ponendo quindi a carico della CCIAA il pagamento delle spese di consulenza tecniche;

- Constatato che l'importo da liquidare per sorte capitale, tenuto conto dei pagamenti già effettuati a titolo di indennità di anzianità di cui ai su citati provvedimenti del Segretario Generale deriva dalla inclusione - tra gli elementi parametro della base di calcolo - dell'ulteriore emolumento rappresentato dalla retribuzione di posizione attribuita all'ex-dipendente, in quanto titolare di posizione organizzativa, nell'importo di € 8.000,00, ex-artt. 8, 9, 10 del CCNL 31/03/1999 nonché del riconoscimento nella anzianità di servizio dell'anno di avventiziato non riscattato;

-Visto, in particolare, il Decreto del Ministero del Tesoro 1° settembre 1998, n. 352 recante i criteri e le modalità di corresponsione degli interessi legali e/o rivalutazione monetaria per il ritardato pagamento degli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale in favore dei dipendenti pubblici e privati in attività di servizio e in quiescenza delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del Decreto legislativo 29/1993 (sostituito dall'art. 1 comma 2) Decreto Legislativo 165/2001;

- Visto che il citato decreto ministeriale prevede:

- all'art. 2, comma 2: "Gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sono liquidati secondo la disciplina vigente all'epoca della maturazione del diritto. Qualora l'obbligo di pagamento comprenda più periodi diversamente regolati, la liquidazione avviene in conformità alla disciplina vigente in ciascun ambito temporale.";
- all'art. 3, comma 1: i benefici accessori decorrono dalla data di maturazione del credito principale;

- Rilevato che - ai sensi del succitato D.M. 1° settembre 1998, n. 352 - per i crediti insorti dal 1° gennaio 1995 il sistema del cumulo dei due istituti accessori spettanti per i crediti di lavoro è sostituito dal sistema dell'assorbimento della rivalutazione monetaria negli interessi legali, salva l'eventuale spettanza della rivalutazione per la sola quota che eccede gli interessi legali dovuti;

- Visto l'unito prospetto di calcolo degli interessi legali maturati pari ad € 3.873,78, parte integrante del presente provvedimento (all. A);

-Visto che gli interessi legali, calcolati separatamente sulla sorte capitale, sono assoggettati anch'essi alla ritenuta IRPEF, secondo il principio di cassa e dei principi stabiliti nella Risoluzione della Agenzia delle Entrate n. 292 del 12/10/2007;

-Viste le variazioni delle misure del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del Codice civile intervenute nel periodo dalla data di cessazione dal servizio della ex-




# Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

## B A R I

dipendente e sino alla data del 16/10/2016, data presunta del soddisfo;

- Accertato che nel Bilancio di esercizio 2015 (approvato con Deliberazione del Consiglio camerale n.1 del 2/05/2016) risulta accantonata sul conto patrimoniale 261000 "Altri Fondi" la somma necessaria per far fronte al contenzioso di cui sopra con l'ex dipendente Sig.ra Carmela Andresini;


- Visto il parere favorevole espresso dal dott. Michele Lagioia, Dirigente del Settore Gestione finanziaria, Provveditorato e Personale,



determina

- 1) per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate - di dare esecuzione alla sentenza n. 3872 del 12 settembre 2016 del Tribunale di Bari – Sezione Lavoro notificata all'Ente in data 26/09/2016 prot. 44099;
- 2) di corrispondere, in favore dell'ex dipendente sig.ra Carmela Andresini, la somma al lordo di ritenuta IRPEF di € 24.406,55 a titolo di differenza di indennità di anzianità spettante in esecuzione della sentenza n. 3872 del 12 settembre 2016 del Tribunale di Bari – Sezione Lavoro notificata all'Ente in data 26/09/2016 prot. 44099;
- 3) di riconoscere gli oneri accessori per interessi legali, al lordo della ritenuta IRPEF, per l'importo di € 3.873,78, come da allegato prospetto A) parte integrante del presente provvedimento;
- 4) di addebitare la somma complessiva, al lordo di ritenute IRPEF, pari ad € 28.280,83 (€ 24.406,55 + € 3.873,78) sul conto patrimoniale n. 230.000 "Fondo Indennità di anzianità" del Bilancio di esercizio 2015 previo storno del conto patrimoniale 261000 "Altri Fondi";
- 5) di trasmettere copia del presente atto al Servizio Contabilità per i conseguenziali adempimenti.

Il Segretario Generale  
dott.ssa Angela Patrizia Partipilo



# Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura B A R I

Allegato A) alla determinazione del Segretario generale n. 27 del 05.12.2016  
**CALCOLO INTERESSI** dalla data di cessazione alla data presunta del soddisfo

CAPITALE: € 24.406,55  
 IRPEF DOVUTA su sorte capitale:  
 23% fino ad € 15000,00= 3.450,00  
 27% su € 9.406,55 = 2.539,76  
 totale IRPEF 5.989,76 € 5.989,76  
 € 18.416,79

✓	dal	01/09/2005	al	31/12/2007	
	<u>18.416,79</u>	x	<u>851</u>	x	<u>2,5</u> =
			36500		
					1.073,47
✓	dal	01/01/2008	al	31/12/2009	
	<u>18.416,79</u>	x	<u>731</u>	x	<u>3</u> =
			36500		
					1.106,52
✓	dal	01/01/2010	al	31/12/2010	
	<u>18.416,79</u>	x	<u>365</u>	x	<u>1</u> =
			36500		
					184,17
✓	dal	01/01/2011	al	31/12/2011	
	<u>18.416,79</u>	x	<u>365</u>	x	<u>1,5</u> =
			36500		
					276,25
✓	dal	01/01/2012	al	31/12/2013	
	<u>18.416,79</u>	x	<u>731</u>	x	<u>2,5</u> =
			36500		
					922,10
✓	dal	01/01/2014	al	31/12/2014	
	<u>18.416,79</u>	x	<u>365</u>	x	<u>1</u> =
			36500		
					184,17
✓	dal	01/01/2015	al	31/12/2015	
	<u>18.416,79</u>	x	<u>365</u>	x	<u>0,5</u> =
			36500		
					92,08
✓	dal	01/01/2016	al	12/12/2016	
	<u>18.416,79</u>	x	<u>347</u>	x	<u>0,2</u> =
			36500		
					35,02

*totale interessi lordi:* **3.873,78**

IRPEF DOVUTA su interessi:

23% fino ad € 15000,00= € **890,97** 890,97

*totale interessi netti* **2.982,81**


**IRPEF complessiva DOVUTA su sorte capitale e su interessi:**

su sorte capitale: **5.989,76**

su interessi: **890,97**

da versare: **6.880,73**

Il Responsabile del Servizio  
dott.ssa Lucia Pepe



Il Dirigente  
dott. Michele Lagioia

